



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- letto il ricorso con il quale l'esecutato proponeva opposizione all'esecuzione instaurata ai sensi dell'art. 72 bis ;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data 25.10.2022,
- ha emanato la seguente

ORDINANZA

- ritenuto che il ricorso, con riferimento alle doglianze attinenti ai crediti di natura tributaria, debba ritenersi appartenente alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie;
- ritenuto, invero, sotto il profilo della ritenuta violazione della norma di cui alla Legge di Stabilità 2013 – L.228/2012, Art 1, dai commi 537 a 543, che la giurisdizione spetti al giudice tributario, atteso che la materia concerne lo stesso diritto dell'amministrazione a procedere ad esecuzione forzata (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); in effetti, l'impianto procedimentale introdotto dalla Legge di Stabilità 2013 costituisce, nel sistema di gestione dei crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione, una forma di sospensione legale che trova, come sopra evidenziato, nella dichiarazione del contribuente il punto di avvio; tale dichiarazione, in presenza di tutti i presupposti di legge, è idonea a realizzare l'estinzione del credito in riscossione in caso di inerzia dell'ente creditore a comunicare al contribuente e al concessionario, nei termini previsti, l'infondatezza delle ragioni invocate nella dichiarazione medesima;
- riguardo, poi, ai rilievi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo ed alla ritenuta mancanza della notificazione della cartella di pagamento, va richiamato e condiviso il principio di diritto statuito dalla giurisprudenza di legittimità e secondo cui *“In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è*



ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”
Sez. U - , **Sentenza n. 13913** del 05/06/2017 (Rv. 644556 - 01) e, pertanto, va affermata anche sotto questo profilo la giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il ricorso in opposizione ex art 615 c. 2 c.p.c., con riguardo alle pretese aventi ad oggetto tributi, dovesse essere proposto dinanzi al giudice tributario, in questa sede dovrà esclusivamente declinarsi la giurisdizione, atteso che la c.d. *traslatio iudicii* è istituito riservato alla sola fase della cognizione;

- ritenuto che, di contro, sussista la giurisdizione ordinaria con riferimento alle medesime doglianze sollevate dalla parte opponente, ma riguardanti crediti di natura previdenziale; invero, a mente dell'art. 618 bis c.p.c. *“Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza⁽³⁾.”*;

- considerato che, tuttavia, nel caso concreto deve tenersi in considerazione come sia decorso il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di notifica del pignoramento, senza che il terzo abbia provveduto a svincolare le somme in favore dell'ente riscossore;

- atteso infatti che l'art. 72 bis d.p.r. 602/73 al comma 1 prevede che *“salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”* Ed al comma



2 prevede che “Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.”; che l'art. 72 comma 2 richiamato dispone che “ *Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.*”;

- che, nel caso di specie, risulta pacifico agli atti come il pagamento da parte del terzo a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, con il grado di accertamento proprio della presente fase, non sia intervenuto entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla notifica del pignoramento ex art 72 bis già citato;

- che, pertanto, risulta sostanzialmente cessata la materia del contendere, atteso che nell'ipotesi in cui il terzo non adempia all'ordine dell'Ader il pignoramento ex art 72 bis perde efficacia e l'Agenzia potrà procedere al pignoramento nelle forme ordinarie; ritenuto, invero, che debba ritenersi intervenuta la materia del contendere sia da ritenersi anche con riferimento ai crediti di natura tributaria e che, tuttavia, con riferimento a questi crediti sia risultata pregiudiziale la questione di giurisdizione;

ritenuto, in ogni caso, che in questa sede il giudice dell'esecuzione può esclusivamente pronunciarsi sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva, atteso anche che il procedimento instaurato dall'agenzia ex art 72 bis ha natura amministrativa ed il g.e. conosce dello stesso esclusivamente in caso di proposizione dell'opposizione esecutiva;

atteso che, in parte, la domanda è stata proposta nei confronti del giudice privo di giurisdizione e che il mancato pagamento da parte del terzo non risulta imputabile ad Ader, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali;

visti gli artt. 615 c. 2 e 624 c.p.c.

p.q.m.

il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;

dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riferimento alla domanda di sospensione ex art 624 c.p.c. riferibile ai crediti di natura tributaria;



dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di sospensione ex art 624 c.p.c. riferibile ai crediti di natura previdenziale;

dispone la compensazione delle spese processuali;

assegna alle parti il termine perentorio di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

Si comunichi.

Tempio Pausania 27.02.2023.

Il giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Silvia Campesi

